

**D.g.r. 23 gennaio 2015 - n. X/3052**  
**Individuazione dei criteri per derogare all'obbligo di installazione degli erogatori di GPL o metano in caso di modifica agli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete stradale ordinaria, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», come modificata dalla Legge Regionale 19 dicembre 2014 n. 34 «Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo 4° della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» ed, in particolare l'art. 88, comma 4 bis secondo il quale «le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall'art. 89 per l'apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l'obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l'installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera;

Vista la d.g.r. 2 agosto 2013, n. 568 con la quale sono stati individuati criteri per derogare all'obbligo di installazione del prodotto metano nei nuovi impianti di distribuzione carburanti ai sensi dell'articolo 89, comma 4 della l.r. 6/2010;

Richiamato l'art. 89 comma 2 della l.r. 6/2010 che, così come modificato dalla l.r. 34/2014, stabilisce che l'obbligo di dotarsi dell'erogatore di elettricità per i veicoli decorre a seguito della individuazione da parte della Giunta, con proprio atto amministrativo, delle aree urbane a cui tale obbligo dev'essere circoscritto;

Considerato che è in fase di predisposizione da parte di Regione Lombardia la pianificazione localizzativa di dettaglio della rete di infrastrutturazione ad uso pubblico per il caricamento dei veicoli elettrici e che si ritiene quindi opportuno demandare all'atto amministrativo di cui al succitato art. 89 comma 2 della l.r. 6/2010, anche l'individuazione puntuale di eventuali deroghe a tale obbligo per gli impianti collocati nelle aree urbane interessate;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del sopra citato articolo 88 comma 4 bis, risulta necessario definire i criteri da applicare ai fini della concessione della deroga all'obbligo di installazione di gpl e metano in caso di aggiunta di uno o più prodotti e nel caso di ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti già autorizzati;

Dato atto che l'inserimento di nuovi prodotti all'interno del sedime di impianti di distribuzione carburanti già esistenti ed attivi incontra necessariamente maggiori vincoli di quelli che si presentano in fase di progettazione di un impianto totalmente nuovo;

Ritenuto opportuno stabilire che la deroga all'obbligo di dotazione dei prodotti metano e gpl, per i soli impianti in fregio alla rete stradale ordinaria, in caso di aggiunta di uno o più prodotti o di ristrutturazione degli impianti esistenti, può essere concessa solo in caso di impossibilità tecniche certificate dall'ente competente ai sensi della normativa vigente, in presenza di almeno una delle condizioni sotto indicate:

- (a) accessi e spazi inadeguati per il transito e la sosta dei veicoli;
- (b) distanze di sicurezza insufficienti tra le diverse attrezzature degli impianti e tra l'impianto e le strutture adiacenti;
- (c) solo in caso di aggiunta del prodotto metano, la deroga può essere concessa qualora la distanza tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il punto di stacco dal metanodotto non sia inferiore a m. 1.000 oppure la pressione di fornitura sia inferiore a 3 bar. In ogni caso, ai fini della deroga, deve sussistere l'impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido;
- (d) solo in caso di ristrutturazione totale dell'impianto, dovrà essere dimostrata l'impossibilità di collocare i prodotti metano e gpl anche a seguito di predisposizione di diverse formule progettuali, riferite anche ad eventuali attività accessorie presenti sull'impianto. In ogni caso deve essere salvaguardato il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive;

Acquisito il parere favorevole della Consulta regionale carburanti, nella seduta del 19 gennaio 2015;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che la deroga all'obbligo di dotazione dei prodotti metano e gpl, per i soli impianti in fregio alla rete stradale ordinaria, in caso di aggiunta di uno o più prodotti o di ristrutturazione degli impianti esistenti, può essere concessa solo in caso di impossibilità tecniche certificate dall'ente competente ai sensi della normativa vigente, in presenza di almeno una delle condizioni sotto indicate:

- (a) accessi e spazi inadeguati per il transito e la sosta dei veicoli;
- (b) distanze di sicurezza insufficienti tra le diverse attrezzature degli impianti e tra l'impianto e le strutture adiacenti;
- (c) solo in caso di aggiunta del prodotto metano, la deroga può essere concessa qualora la distanza tra il punto di riconsegna del metano posizionato sul punto vendita e il punto di stacco dal metanodotto non sia inferiore a m. 1.000 oppure la pressione di fornitura sia inferiore a 3 bar. In ogni caso, ai fini della deroga, deve sussistere l'impossibilità di dotarsi del prodotto metano liquido;
- (d) solo in caso di ristrutturazione totale dell'impianto, dovrà essere dimostrata l'impossibilità di collocare i prodotti metano e gpl anche a seguito di predisposizione di diverse formule progettuali, riferite anche ad eventuali attività accessorie presenti sull'impianto. In ogni caso deve essere salvaguardato il mantenimento delle attività accessorie già esistenti ed attive;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi